



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00186 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP - COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 1445/13 S.N.

Roma, 9 dicembre 2013

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
00184 ROMA

OGGETTO: *Spiace comunicare al Questore di Pisa che deve rispettare le norme contrattuali!*

L'art. 7 del vigente Accordo Nazionale Quadro statuisce in materia di "ORARIO DI SERVIZIO E ORARIO DI LAVORO", prevedendo in particolare quanto segue:

Comma 4 - Le articolazioni orarie di cui agli artt. 8 e 9 sono adottate con riferimento a periodi non inferiori ai tre mesi ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 164 del 2002.

“La norma – puntualizza il Signor Capo della Polizia con la circolare esplicativa dell'ANQ datata 8.3.2010 e recante prot. 557/RS/01/113/0461 – aggiorna la disciplina degli orari, richiamando l'istituto dell'informazione preventiva – disciplinato dall'articolo 25 del D.P.R. 164/2002 – con cui si provvede, nell'ambito delle articolazioni previste dall'Accordo Nazionale Quadro, a determinare le tipologie di orari di servizio da adottare per ogni Ufficio”.

I titolari di Ufficio sede di contrattazione decentrata, quindi, al fine di dare corso alle tipologie di orari previste dagli artt. 8 e 9 dell'ANQ, devono procedere (sono obbligati!!) con informazione preventiva (art. 25 D.P.R. 164/2002) diretta alle Organizzazioni Sindacali, le quali, come previsto dall'art. 26 del citato Decreto, hanno facoltà di chiedere ed ottenere un esame della materia contenuta nell'informazione.

Diversamente da quanto sopra, nel caso in cui i titolari di Ufficio ritengano di dover adottare orari diversi da quelli indicati negli artt. 8 e 9 dell'ANQ, i predetti devono procedere a mente del comma 6 del sopra richiamato art. 7 dell'A.N.Q., il quale statuisce quanto segue:

Comma 6 - L'adozione per periodi determinati di orari diversi da quelli indicati negli artt. 8 e 9 del presente Accordo, resa necessaria per comprovate e specifiche esigenze, ovvero in ragione di specifiche esigenze locali, di cui all'art. 24, comma 5 lett. c) del D.P.R. 164 del 2002, è assunta previa intese con le Segreterie Provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo. In tali casi, il titolare dell'Ufficio interessato invia alle Segreterie provinciali l'informazione in ordine al periodo, all'articolazione oraria da adottare ed alle esigenze che la determinano e, contestualmente, invita le medesime Segreterie all'incontro per il raggiungimento dell'accordo. La procedura si conclude entro il termine tassativo di 10 giorni dalla ricezione dell'informazione e l'accordo è efficace quando sottoscritto dal titolare dell'Ufficio e dall'Organizzazione Sindacale o dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo che rappresentano la maggioranza assoluta (50% + 1) del totale degli iscritti alle Organizzazioni Sindacali nella provincia.

Quanto appena detto è ciò che ha inteso fare il Questore di Pisa, allorquando, con nota del 31 ottobre 2011, recante Cat. Mass. C1/2011/nr. 561/R.S. – Div.Gab. ed avente ad oggetto: *Informazione preventiva con richiesta di accordi in deroga*, convocava le OO.SS. provinciali al fine di raggiungere le *previe intese* previste dal citato art. 7 comma 6 dell'ANQ in ordine, tra gli altri, *agli orari di servizio continuativi per il personale dell'U.P.G.S.P. e dei Commissariati distaccati di Pontedera e Volterra* per i quali detto Questore proponeva per *“un periodo di un anno ... deroga sui turni serali/notturni da effettuarsi con orario 19/01 – 1/7, orari peraltro già in vigore”.*



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00186 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it - www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

A tale *informazione* seguivano due incontri con le OO.SS. in data 7 e 26.11.2011 e nel corso degli stessi si raggiungevano le intese per i menzionati orari in deroga.

Ciò detto, con nota datata 15 novembre 2013e recante nr. 461/2013/R.S. Div. Gab., il Questore di Pisa dott. Gianfranco Bernabei ha inteso comunicare alle OO.SS. che *“l'accordo in deroga sugli orari di lavoro per il personale dell'U.P.G.S.P., dell'U.S.G. e dei Commissariati di Pontedera e Volterra, consistente nell'utilizzo dei quadranti 19/01 e 01/07, in luogo a quelli del prospetto 1 dell'A.N.Q., ovvero 19/24 e 00/07, risulta scaduto da 11 mesi”* e che *“Pertanto ... si dispone, con effetto immediato, il ripristino degli orari previsti dall'art. 8 comma 1 dell'A.N.Q. nei turni 19/24 e 00/07”*.

In buona sostanza, il citato Questore, pur non specificandolo chiaramente, aveva inteso trasmettere una nota avente le caratteristiche di *informazione preventiva* ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 164/2002 (per poter dare corso, al termine di un periodo di orari in deroga, agli orari previsti dagli artt. 8 e 9 dell'A.N.Q., il titolare di Ufficio sede di contrattazione decentrata è obbligato a fornire *informazione preventiva*), talché il Sindacato era in diritto di chiedere l'*esame* previsto dall'art. 26 del citato Decreto.

L'*esame* veniva chiesto dalla nostra Segreteria Provinciale di Pisa con lettera del 16 novembre 2013 e successivamente, specificandolo ancor più esplicitamente, con lettera del 24 novembre 2013. Lo stesso però veniva incredibilmente negato dal Questore Bernabei, il quale, con nota datata 26 novembre 2013 e recante nr. 473/2013/R.S. - Div. Gab., ha inteso affermare che: *“...spiace comunicare che, a parere dello scrivente, non si ritiene che la materia possa essere oggetto di esame congiunto”*.

Tutto ciò premesso, poiché le norme contrattuali relative a quanto sopra evidenziato non sono soggette ad alcun “parere” ma sono assolutamente chiare, vorrà codesto Ufficio rappresentare al Questore di Pisa che è assolutamente obbligato a dare corso all'*esame* richiesto dalla Segreteria Provinciale del COISP di Pisa.

Quali che siano le motivazioni che l'hanno portato a prevedere l'applicazione degli orari previsti dagli articoli 8 e 9 dell'A.N.Q., lo stesso Questore, per poter dare corso agli stessi doveva (come ha fatto) provvedere con *informazione preventiva* e le materie contenute *nell'informazione preventiva* devono essere discusse con le OO.SS. qualora anche una solo di queste (lo ha fatto il COISP) ne chiede l'*esame*!

In attesa di cortese urgentissimo riscontro, l'occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP